



IL GIUDICE SPORTIVO

Avv. FRANCESCO FOTI

ha emesso la seguente decisione disciplinare di primo grado
nel procedimento disciplinare n. 1/2013 nei confronti di:

RETTORI Davide, incolpato in qualità di atleta, della violazione dell'articolo 8bis, comma 2, dello Statuto Federale e dell'articolo 2, commi 1 e 2, del Regolamento Federale di Giustizia Sportiva, per aver colpito ripetutamente il suo avversario Jaouad El Byari con colpi illegali (nella seconda ripresa: ginocchiata alla testa all'avversario in piedi dopo che erano usciti dalla gabbia, testata e pugni alla testa all'avversario a terra dopo l'interruzione dell'arbitro) e per non aver rispettato più volte gli ordini dell'arbitro;

EL BYARI Jaouad, incolpato in qualità di atleta, della violazione dell'articolo 8bis, comma 2, dello Statuto Federale e dell'articolo 2, commi 1 e 2, del Regolamento Federale di Giustizia Sportiva, per aver colpito ripetutamente il suo avversario Davide Rettori con colpi illegali (nella prima ripresa calcio alla testa all'avversario a terra; nella seconda ripresa pugno alla testa all'avversario in piedi dopo l'interruzione dell'arbitro) e per non aver rispettato più volte gli ordini dell'arbitro;

BIAGI Ivano, incolpato in qualità di allenatore all'angolo di Davide Rettori, della violazione dell'articolo 8bis, comma 2, dello Statuto Federale e dell'articolo 2, commi 1 e 2, del Regolamento Federale di Giustizia Sportiva, per essere, durante l'incontro tra Davide Rettori e Jaouad El Byari, entrato nella gabbia e aver parlato con Jaouad El Byari, avversario del suo atleta, con un atteggiamento minaccioso;

FONTANAROSA Massimo, incolpato in qualità di arbitro, della violazione dell'articolo 8bis, comma 2, dello Statuto Federale e dell'articolo 2, commi 1 e 2, del Regolamento Federale di Giustizia Sportiva, per non aver sanzionato, durante l'incontro tra Davide Rettori e Jaouad El Byari, le gravi azioni illegali dei due atleti e dell'allenatore Biagi e per aver interrotto più volte l'incontro per far rialzare gli atleti che combattevano a terra, non applicando correttamente il regolamento ufficiale per le competizioni di MMA Pro della Federazione;

SANTI Marco, incolpato in qualità di Presidente della Società Sportiva "Dogeatdog" organizzatrice dell'evento, della violazione dell'articolo 8bis, comma 2, dello Statuto Federale e dell'articolo 2, commi 1 e 2, del Regolamento Federale di Giustizia Sportiva, per avere, durante l'incontro tra Davide Rettori e Jaouad El Byari, assicurato con la mano la chiusura della porta della gabbia senza chiuderla correttamente con la barra di sicurezza così mettendo in pericolo la sicurezza degli atleti, per essere entrato nella gabbia per aiutare l'arbitro, ormai impossibilitato a gestire i due atleti che avevano trasformato l'incontro in una vera e propria rissa, e dopo aver portato a terra l'atleta Jaouad El Byari aver inferito su di lui colpendolo alla testa con il braccio destro mentre era ormai sotto di lui non più in condizioni di nuocere.

Fatti commessi a Firenze il 1° maggio 2013 durante lo svolgimento dell'evento SLAM FC5 organizzato dalla Società Sportiva "Dogeatdog".

MOTIVAZIONE

Il Procuratore Federale, dopo l'evento SLAM FC5 di MMA, svoltosi a Firenze presso l'Obihall il 1° maggio 2013 e organizzato dalla Società Sportiva "Dogeatdog", prendeva conoscenza diretta dei



fatti contestati visionando i video su internet e acquisendo le dichiarazioni testimoniali scritte degli Ufficiali di gara e del Presidente della Società Sportiva organizzatrice, Marco Santi. Con atto del 20 giugno 2013 contestava, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Federale di Giustizia Sportiva, le condotte illecite agli indagati e, successivamente, rimetteva gli atti del procedimento a questo Giudice chiedendo per gli incolpati le seguenti condanne:

RETTORI Davide: divieto agli organi federali e alle società sportive, di tesserarlo o di farlo partecipare a manifestazioni o ad eventi sportivi organizzati o patrocinati dalla Federazione per un periodo di 2 (due) anni;

EL BYARI Jaouad: divieto agli organi federali e alle società sportive, di tesserarlo o di farlo partecipare a manifestazioni o ad eventi sportivi organizzati o patrocinati dalla Federazione per un periodo di 2 (due) anni;

BIAGI Ivano: divieto agli organi federali e alle società sportive, di tesserarlo o di farlo partecipare a manifestazioni o ad eventi sportivi organizzati o patrocinati dalla Federazione per un periodo di 2 (due) anni;

FONTANAROSA Massimo: divieto agli organi federali e alle società sportive, di tesserarlo o di farlo partecipare a manifestazioni o ad eventi sportivi organizzati o patrocinati dalla Federazione per un periodo di 1 (uno) anno (applicando la circostanza aggravante prevista dall'articolo 19, lettera a, del Regolamento Federale di Giustizia Sportiva: aver commesso il fatto con violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole);

SANTI Marco: la sanzione della squalifica di 1 (uno) anno.

Da parte degli incolpati non è pervenuta, entro i termini prescritti, nessuna relazione difensiva, né nomine di avvocati difensori, né la richiesta che il processo disciplinare si svolga in una udienza pubblica.

Il Giudice Sportivo ritiene di poter decidere sulla scorta degli elementi acquisiti.

Dopo attenta valutazione delle prove trasmesse dal Procuratore Federale e alla luce di quanto emerso, la responsabilità degli incolpati appare pienamente provata e deve di conseguenza pronunciarsi sentenza di condanna nei loro confronti per gli illeciti disciplinari ascrittigli. Si ritiene pienamente attendibile, credibile e concordante la ricostruzione dei fatti del Procuratore Federale come risultante dalle prove video. Inoltre le circostanze riferite dai testi dimostrano consistenza logica, nonché verosimiglianza con quanto visionato nelle prove video. Sotto il profilo psicologico, gli incolpati avevano piena consapevolezza di commettere illeciti e di violare norme dei regolamenti federali.

Infine è da evidenziare che le condotte contestate agli incolpati hanno reso una pessima pubblicità allo sport delle MMA e alla Federazione che lo rappresenta in Italia. Queste condotte non possono essere tollerate.

Pertanto le condotte degli incolpati sono state gravi e hanno violato i principi di cui all'articolo 8bis, comma 2, dello Statuto Federale, nonché dell'articolo 2, commi 1 e 2, del Regolamento Federale di Giustizia Sportiva e quindi gli stessi devono essere condannati con sanzione disciplinare ai sensi del Regolamento Federale di Giustizia Sportiva.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo, ai sensi degli articoli 13, 16, 17, 19, 20, 21 e 22 del Regolamento Federale di

Giustizia Sportiva dichiara i soggetti deferiti colpevoli degli illeciti disciplinari ascrittigli e, per l'effetto delle circostanze attenuanti e aggravanti, commina:

per RETTORI Davide il divieto agli organi federali e alle società sportive, di tesserarlo o di farlo partecipare a manifestazioni o ad eventi sportivi organizzati o patrocinati dalla Federazione per un periodo di 2 (due) anni (sanzione diminuita per l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 20, comma 2, del Regolamento Federale di Giustizia Sportiva: per aver dimostrato sportività, alla fine dell'incontro, abbracciando calorosamente l'avversario);

per EL BYARI Jaouad:

- l'assoluzione per il calcio dato, per errore scusabile, all'avversario mentre era a terra durante la prima ripresa;

- il divieto agli organi federali e alle società sportive, di tesserarlo o di farlo partecipare a manifestazioni o ad eventi sportivi organizzati o patrocinati dalla Federazione per un periodo di 1 (uno) anno e 8 (otto) mesi (sanzione diminuita per l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 20, comma 2, del Regolamento Federale di Giustizia Sportiva: per aver dimostrato sportività, alla fine dell'incontro, abbracciando calorosamente l'avversario);

per BIAGI Ivano il divieto agli organi federali e alle società sportive, di tesserarlo o di farlo partecipare a manifestazioni o ad eventi sportivi organizzati o patrocinati dalla Federazione per un periodo di 1 (uno) anno e 8 (otto) mesi;

per FONTANAROSA Massimo il divieto agli organi federali e alle società sportive, di tesserarlo o di farlo partecipare a manifestazioni o ad eventi sportivi organizzati o patrocinati dalla Federazione per un periodo di 9 (nove) mesi (sanzione aumentata per l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'articolo 19, lettera a, del Regolamento Federale di Giustizia Sportiva: "aver commesso il fatto con violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole");

a SANTI Marco la sanzione della squalifica di 9 (nove) mesi (sanzione aumentata ritenendo prevalente la circostanza aggravante di cui all'articolo 19, lettera a, del Regolamento Federale di Giustizia Sportiva - aver commesso il fatto con violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole -, sulla circostanza attenuante di cui all'art. 20, comma 2, del Regolamento Federale di Giustizia Sportiva - essere intervenuto contro l'atleta El Byari con il fine di sedare la lite tra i due atleti che era ormai degenerata).

La presente decisione è immediatamente esecutiva.

La notifica della presente decisione, ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento di Giustizia Sportiva della Federazione, viene eseguita tramite pubblicazione, in data odierna, sull'home page del sito internet Federale www.figmma.it

Roma, 27 luglio 2013

Il Giudice Sportivo
Avv. Francesco Foti

